

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1398

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGLIOZZI, LISI e PEPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1995

—————

Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale,
relativo a sentenza di non luogo a procedere del giudice
per le indagini preliminari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 425 del codice di procedura penale prevede che la sentenza del giudice per le indagini preliminari di «non luogo a procedere» sia pronunciata quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, oltre che in presenza di altre specifiche fattispecie.

Considerata la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 425 nella parte in cui è previsto che debba essere «evidente» che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso ai fini della pronuncia del non luogo a procedere, è evidente la necessità che detta pronuncia di non

luogo a procedere avvenga anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale.

È pacifico, infatti, che ciò che non è «evidente» ai fini assolutori ai sensi dell'articolo 530, comma 1, lo è ai sensi del comma 2; da qui la necessità ovvia dell'applicabilità della seconda parte dell'art.530 anche alle sentenze istruttorie, analogicamente a quanto era previsto per le sentenze di proscioglimento del giudice istruttore del precedente codice di procedura penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 425, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».

